Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 15 aprile 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 13 marzo 1950, n. 120, concernente norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1950, il secondo comma dell'art. 7 deve riportarsi in calce all'art. 8.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1950, n. 130.
Miglioramenti economici ai dipendenti statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono aumentate del 10 per cento le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, stabiliti dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149.

Art. 2.

Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente articolo hanno effetto anche sui compensi per lavoro straordinario, sul premio giornaliero di presenza, di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive estensioni, sui cottimi, sui soprassoldi percentuali di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità; non hanno invece effetto sulle indennità e assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati ed ancorchè utili a pensione, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nell'articolo precedente stesso.

Al personale dipendente dall'Amministrazione postelegrafonica o da quella delle Ferrovie dello Stato è data facoltà di optare per il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, qualora risulti più favorevole del premio d'interessamento fruito dal personale predetto in base ai rispettivi ordinamenti speciali.

Art. 3.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti di indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione del precedente art. 1.

Art. 4.

In caso di separazione legale, al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge quando risulti obbligato a corrispondere al medesimo un assegno alimentare in virtù di sentenza del magistrato. Nel caso di separazione consensuale omologata dal Tribunale, spetta al personale anzidetto la quota complementare sempre quando sussista l'onere alimentare, salva la facoltà di accertamento da parte dell'Amministrazione della condizione economica del coniuge beneficiario.

Art. 5.

Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, è elevato da lire 250.000 a lire 275.000.

Art. 6.

Per il personale civile non di ruolo contemplato nell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 375, durante il periodo intercorso dalla data di allontanamento a quella della riassunzione in servizio saranno corrisposti all'Istituto nazionale di previdenza sociale i contributi assicurativi per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria nella misura e con le modalità delle norme in vigore nel suddetto periodo.

Art. 7.

L'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per i periodi trimestrali successivi al 30 settembre 1949 e fino a nuova disposizione.

Art. 8.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9.

I miglioramenti economici previsti dall'art. 1 della presente legge si applicano anche ai personali di seguito elencati con gli stessi criteri e modalità dei decreti emanati in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778:

a) ai ricevitori del lotto, alle categorie di personale postelegrafonico previsto dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

b) agli ufficiali giudiziari;

c) al personale aggregato delle carceri;

d) agli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

e) al personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nell'art. 1 della legge 12 aprile 1949, n. 149;

f) ai soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e della aeronautica, ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

Il presente articolo è applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione e a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera *a*) del presente articolo, nonchè ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui in precedenti occasioni siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore del personale statale.

Art. 10.

Ai dipendenti di ruolo dei gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, è corrisposta a decorrere dal 1° luglio 1949, in aggiunta allo stipendio, una indennità di funzione, non computabile agli effetti della pensione, nelle misure stabilite dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

E' altresì corrisposto un assegno perequativo, non computabile agli effetti della pensione, ai dipendenti civili delle Amministrazioni statali indicati nelle tabelle *B, C, D, E* ed *F*, allegate alla presente legge, nonchè al personale postelegrafonico di cui all'allegata tabella *G*, nella misura prevista dalle tabelle medesime.

L'indennità e l'assegno perequativo di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con ogni altra indennità, assegno, diritto, provento, o compenso, a carattere continuativo o periodico, anche se non gravante sul bilancio dello Stato, che sia attribuito in ragione dell'appartenenza del personale a determinate categorie od amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.

E' ammesso il cumulo, all'infuori del caso previsto nel precedente comma, con le indennità, assegni, diritti, proventi e compensi che abbiano natura di corrispettivo di particolari servizi — ivi comprese le competenze accessorie per il personale ferroviario e postelegrafonico — o afferiscano a cariche o incarichi conferiti per legge o discrezionalmente dall'Amministrazione, ovvero siano corrisposti a titolo di compenso per maggiori spese, rischi e responsabilità attinenti al servizio.

Ai dipendenti provvisti di assegni, non cumulabili ai sensi del terzo comma, per un importo complessivo inferiore alla indennità di funzione o all'assegno perequativo, l'indennità o l'assegno stessi spettano nello importo ridotto alla differenza.

Per il personale insegnante di ruolo delle università e degli altri istituti di istruzione superiore, e per il personale direttivo e insegnante di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, appartenente al grado 8° o ai gradi superiori, l'ammontare dell'indennità accademica e della indennità di studio attualmente corrisposte è aumentato in misura pari all'eccedenza dell'indennità di funzione dei gradi corrispondenti rispetto all'indennità accademica e all'indennità di studio.

A decorrere dal 1° luglio 1950 la indennità di funzione per il personale dei gradi 9°, 10° e 11° è aumentata di lire duemila mensili per il gruppo *A* e di lire mille mensili per il gruppo *B*. Con la medesima decorrenza, l'aumento di lire mille mensili è attribuito altresì agli insegnanti elementari di grado 12°. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopra indicati, gli aumenti di lire duemila e mille mensili sono da considerare riferiti alla indennità di studio.

Al personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado e degli educandati femminili, nonchè agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, l'indennità di studio è aumentata a titolo di assegno perequativo nella misura, rispettivamente, di lire duemila e mille mensili, a decorrere dal 1° luglio 1950.

L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotti nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze e sono sospesi in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di funzione o di un assegno perequativo.

Alla categoria di concetto del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è corrisposta, per i gradi equiparati al 6°, 7° e 8°, l'indennità di funzione prevista per il gruppo *A* e, per i gradi equiparati al 9°, 10° e 11°, quella prevista per il gruppo *B*; alla categoria d'ordine ed alla categoria subalterna dei predetti Uffici è corrisposta la indennità perequativa prevista rispettivamente per il gruppo *C* e per i subalterni.

Al personale direttivo, di concetto, d'ordine e subalterno delle Sezioni provinciali dell'alimentazione è attribuito l'assegno perequativo nella misura prevista rispettivamente per le categorie I-*b*), II, III e IV della tabella *F* allegata alla presente legge.

Le categorie di personale alle quali è assegnata l'indennità di funzione o l'assegno perequativo di cui al presente articolo sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro interessato.

Art. 11.

Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali, stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII della legge 12 aprile 1949, n. 149, sono aumentate del 10 per cento.

Ai detti segretari provinciali e comunali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Le Provincie, i Comuni, e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dalla applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale è assimilabile, ferma inoltre la facoltà di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non può eccedere la misura del trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale è assimilabile. E' invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.

Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezioni cui è tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

A favore dei Comuni e delle Provincie che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, da recuperare con le modalità di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947. La spesa per i titoli suindicati è compresa fra quelle obbligatorie degli Enti locali territoriali con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.

Art. 12.

Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le Aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Provincie, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad aggiornare, mediante deliberazione dei competenti organi soggetta ad approvazione del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dei miglioramenti risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione dei precedenti articoli, comprese le disposizioni riguardanti la assegnazione della indennità di funzione e dell'assegno perequativo, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 30 giugno 1949, risultanti dall'applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, del personale non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, di grado o categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, con l'osservanza del disposto dei commi quarto e quinto del precedente art. 11 della presente legge, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.

Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale è ammesso a favore degli Enti ed Istituti di cui sopra — eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato — per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo. Al personale degli Enti ed Istituti predetti si applica anche il disposto del sesto comma del precedente art. 11.

Art. 13.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto per lire 24 miliardi con le maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento e per lire 5277 milioni con le maggiori entrate risultanti dal terzo provvedimento di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1949-50.

Al maggior onere di lire 3500 milioni previsto con la decorrenza del 1° luglio 1950 sarà provveduto mediante riduzione da lire 6000 milioni a 2500 milioni del capitolo 458 e corrispondente aumento da lire 65.000 milioni a lire 68.500 milioni del capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1949, salvo il diverso termine disposto per i commi settimo e ottavo dell'art. 10.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

TABELLA *A*.

Misura della indennità di funzione spettante ai dipendenti di ruolo dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali.

PERSONALI DEI RUOLI DI GRUPPO *A*

Grado statale	Importo mensile lordo
3°	21.000
4°	18.000
5°	15.000
6°	13.000
7°	11.000
8°	9.000
9°	5.000
10°	5.000
11°	5.000

PERSONALE DEI RUOLI DI GRUPPO *B*

Grado statale	Importo mensile lordo
6°	11.500
7°	9.500
8°	6.300
9°	3.500
10°	3.500
11°	3.500

Nota. — L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo *A* spetta anche al personale degli Uffici di gruppo *A*, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'indennità di funzione stabilita in tabella per i gradi di gruppo *B* spetta anche al personale degli Uffici di gruppo *B*, dei gradi corrispondenti, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè al personale esecutivo degli stessi gradi di detta Amministrazione, il cui stipendio iniziale annuo lordo non sia inferiore a quello iniziale del grado 11° statale previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato I alla legge 12 aprile 1949, n. 149. L'indennità prevista per il grado statale 8° del gruppo *B* spetta anche al personale esecutivo del grado 5° della predetta Amministrazione.

TABELLA *B*.

Personale dei ruoli di gruppo C

Grado statale	Importo mensile lordo
8°	3.000
9°	3.000
10°	2.500
11°	1.000
12°	800
13°	700

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale degli Uffici di gruppo *C* e d'ordine, dei corrispondenti gradi dal 6° al 10°, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè al personale esecutivo dell'Amministrazione medesima di grado 9° ferroviario, con stipendio iniziale annuo lordo inferiore a lire 183.000, e di grado 10°.

TABELLA *C*.

Personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni

	Importo mensile lordo
Commesso capo	2.500
Primo commesso	1.500
Usciere capo	800
Usciere	700
Inserviente	600
Capo agente tecnico	1.500
Agente tecnico	800

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale subalterno delle varie Amministrazioni dello Stato, contemplato nelle tabelle dell'allegato II alla legge 12 aprile 1949, n. 149. La misura dell'assegno è determinata in uno degli importi suindicati sulla base dello stipendio iniziale stabilito dalle tabelle medesime, raffrontato allo stipendio iniziale previsto per il personale subalterno comune a tutte le Amministrazioni di cui alla presente tabella.

TABELLA *D*.

Personale salariato e temporaneo

	Importo mensile lordo
Capi operai	800
Prima categoria (specializzati)	700
Seconda categoria (qualificati)	600
Terza categoria (comuni)	500
Quarta categoria (manovali)	500
Quinta categoria (apprendisti)	500
Sesta categoria (operaie specializzate)	500
Settima categoria (operaie comuni)	500

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta, nella misura di lire 500 mensili lorde, anche al personale salariato contemplato nelle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 12 aprile 1949, n. 149.

TABELLA *E*.

Personale del ruolo degli uffici ed esecutivo delle Ferrovie dello Stato

Grado ferroviario	Importo mensile lordo
11°	700
12°	600
13°	500
14°	500

TABELLA *F*.

Personale non di ruolo

	Importo mensile lordo
Avventizio di I categoria *a*)	2.500
Avventizio di I categoria *b*)	2.000
Avventizio di II categoria	800
Avventizio di III categoria	700
Avventizio di IV categoria	600

Nota. — L'assegno perequativo stabilito in tabella spetta anche al personale a contratto di cui alla tabella n. 2 dell'allegato VII alla legge 12 aprile 1949, n. 149, nonchè al personale non di ruolo degli uffici ed esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato equiparabile alle categorie sopraindicate.

L'assegno è stabilito in lire 500 per gli agenti ferroviari non di ruolo dei gradi 13° e 14° ferroviario.

L'assegno stesso è esteso agli assuntori ferroviari classificati nei gruppi e categorie di cui agli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40. La misura di esso è determinata in base a quella stabilita per il personale non di ruolo ferroviario, secondo le proporzioni previste dagli articoli 2 e 5 della legge citata per la determinazione della retribuzione iniziale degli stessi assuntori.

Agli assuntori ferroviari non contemplati negli articoli 2 e 5 della predetta legge 14 febbraio 1949, n. 40, ed ai dipendenti tutti degli assuntori l'assegno perequativo spetta nella misura di lire 500 lorde mensili quando essi prestino almeno 7 ore giornaliere di servizio riducendosi in proporzione quando la durata del servizio sia inferiore.

TABELLA G.

Personale postelegrafonico

Qualifica	Importo mensile lordo
Ricevitori con retribuzione base oltre le lire 15.000	1.200
Ricevitori con retribuzione base fino a lire 15.000	800
Supplenti	700
Agenti rurali e procaccia	600
Fattorini postali e telegrafici, apprendisti, allievi meccanici e cottimisti	500

Nota. — L'assegno perequativo va corrisposto nelle misure anzidette per il personale che effettua una prestazione giornaliera di 8 ore e in misura ridotta in proporzione al numero delle ore effettuate per il personale che effettua una prestazione giornaliera di durata inferiore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1950, n. 131.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine delle Grazie, in San Bernardino di Corniglia del comune di Vernazza (La Spezia).

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni ossia di La Spezia, Sarzana e Brugnato in data 2 febbraio 1949, integrato con postilla 9 agosto 1949, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine delle Grazie, in San Bernardino di Corniglia del comune di Vernazza (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1950, n. 132.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in comune di Palma di Montechiaro (Agrigento).

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 25 febbraio 1949, integrato con dichiarazione 17 maggio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in comune di Palma di Montechiaro (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1950, n. 133.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione e di San Lazzaro, in località San Lazzaro del comune di Camaiore (Lucca).

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Lucca in data 7 marzo 1949, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione e di San Lazzaro, in località San Lazzaro del comune di Camaiore (Lucca); viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa dell'Immacolata Concezione e di San Lazzaro, sede dell'erigenda parrocchia omonima, ed autorizzati gli enti chiesa e beneficio parrocchiale ad accettare la donazione disposta a loro favore, ciascuno per la propria parte, dalla Provincia dei Frati Minori, detta di San Bonaventura in Firenze, consistente in alcuni immobili del valore di L. 300.000, situati in Camaiore.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1950, n. 134.

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 100.000 disposta in suo favore dal dott. Pietro Bargioni, con atto pubblico amministrativo in data 7 luglio 1949, per l'istituzione di due borse di studio quinquennali da intitolarsi, una al nome di « Maria Giulia Bargioni » e l'altra al nome del « dott. Leopoldo Bargioni » e da conferirsi secondo le norme contenute in apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1950, n. 135.

Autorizzazione all'Università di Sassari ad accettare una donazione.

N. 135. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Sassari viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 274.300, disposta in suo favore, con atto pubblico amministrativo in data 19 gennaio 1949, dal dottore Giommaria Dore, quale rappresentante del Comitato per le onoranze alla memoria del prof. Giovanni Careddu, allo scopo di istituire, con la relativa rendita, un premio di studio annuale da intitolarsi al nome del predetto « prof. Giovanni Careddu » e da conferirsi al laureato in medicina e chirurgia dell'Università medesima che abbia discusso la migliore tesi di laurea.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi con Casella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 25 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi con Casella », di pertinenza di Napoletano Maria fu Luigi, livellaria al comune di Castelvolturno, riportato nel catasto di detto Comune in testa alla ditta Napoletano Maria fu Luigi, livellaria al ripetuto Comune, partita 369, foglio di mappa 32, particella 130, per la superficie di Ha. 0.79.07, con l'imponibile di L. 55,35; confinante con la strada vicinale « Seponi con Casella », con la diramazione della strada vicinale « Seponi con Casella », con la proprietà Papararo Rosa di Sebastiano, ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi con Casella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 272. — GIORDANO

(1491)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi con Casella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 25 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi con Casella », di pertinenza di Improta Tommaso e Rulla Fausta, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Improta Tommaso fu Nicola, proprietario e Rulla Fausta, usufruttuaria in parte, livellari al comune di Castelvolturno, partita 718, foglio 32, particella 134, per la superficie di Ha. 0.89.63, con l'imponibile di L. 62,74; confinante con le proprietà Auriemma Raffaele fu Giuseppe, Campanella Elisabetta fu Giacomo, De Filippo Giuseppe fu Francesco, Toscano Antonio fu Ferdinando, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi con Casella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 13.000 (tredicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 274. — GIORDANO

(1492)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, di Iannone Filippo fu Sebastiano, livellario al comune di Villa Literno, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Iannone Filippo fu Sebastiano, livellario al comune di Villa Literno, alla partita 1632, foglio di mappa 16, particella 80, per la superficie di Ha. 0.35.43 e con l'imponibile di L. 26,93.

Detto fondo confina con il fosso « Sant'Angelo », con la proprietà Potenza Francesco, con il fosso « San Sossio », con la proprietà Diana Antonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 aprile 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 299. — GIORDANO

(1494)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncelli », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 1° febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncelli », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pignata Camillo, Domenico e Nicola fratelli fu Cristoforo e Pignata Cristoforo e Domenico fratelli fu Giuseppe, livellari alla Congrega di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, alla partita 487, foglio di mappa 31, particella 24, superficie Ha. 4.65.96 e con l'imponibile di L. 885,32.

Detto fondo confina col canale « Macedonio », con le proprietà Coppola Pasquale di Carlo, Pignata Raffaele di Giovanni, Conte Antonio ed altri, De Meo Gilda fu Giovanni, Papararo Maria di Bernardino, Petrella Vincenzo fu Patrizio, De Luigi Vito ed altri fu Domenico;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 giugno 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncelli » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 46.000 (quarantaseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 367. — GIORDANO

(1499)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Vecchie », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 giugno 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Vecchie » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Ancona Maria-Domenica di Carmine e comune di Vico di Pantano e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Ancona Maria-Domenica di Carmine, livellaria al comune di Vico di Pantano, partita 61, foglio di mappa 6, particella 22, per la superficie di Ha. 0.49.90 e con l'imponibile di L. 37,92.

Detto fondo confina col fosso del Pagliarone, con la strada vicinale del Pagliarone, con la proprietà Di Martino Rosa fu Basilio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Visto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Vecchie » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 (cinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 70. — GIORDANO

(1505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno dal comune di Piove di Sacco (Padova).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 8 marzo 1950, n. 60234/24005/51, l'O.N.M.I. è stata autorizzata ad accettare dal comune di Piove di Sacco (Padova), la donazione di un appezzamento di terreno, distinto in catasto al foglio 27, mappale 198/6, della superficie di mq. 900, da destinarsi alla costruzione di un Centro assistenziale O.N.M.I.

(1510)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

105ª Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale 4 %

Si notifica che il giorno 3 maggio 1950 alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 105ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 11.137 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.227.400.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1950

Il direttore generale: BONANNI

(1513)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 433 — Data: 6 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ascoli Piceno — Intestazione: Curi Nello di Augusto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 546 — Data: 12 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Bececco Alpinolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 418 — Data: 22 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bolzano — Intestazione: De Schobele Renata di Gustavo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6548 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Coppo Alberto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 959 — Data: 25 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Mossetti Luigi fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 — Data: 14 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Savona — Intestazione: Picasso Antonio di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1151 — Data: 4 agosto 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione della ricevuta: Cicchetti Filomena di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro 5 % (1949) — Capitale L. 85.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 462 — Data: 20 novembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Milla Adele fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 14.800 —

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 893 — Data: 7 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Calì Grasso Salvatore fu Venerando — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 429 — Data: 6 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Sirignano Giovambattista fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 1100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 marzo 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(1313)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949) serie *A* n. 9303, di L. 10.000 capitale nominale, e serie *E* n. 92, di L. 2000, intestati a Cosma Pietrina fu Donato, moglie di Manno Luigi fu Salvatore, domiciliata a Lecce, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Lecce.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 febbraio 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(517)

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimentale di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 25.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 449302, di annue L. 210, intestato a Magi Meconi Sofia di Francesco, vedova di Antonucci Angelo, dom. a Lucignano (Arezzo) e vincolato per reddito militare.

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 6 febbraio 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(616)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esame a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante provvedimenti a favore degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visti i regi decreti-legge 8 maggio 1924, n. 843, 30 ottobre 1924, n. 1842, 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 ed il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, il decreto legislativo 4 maggio 1948, n. 137 e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra etiopica e nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione con le unità regolari delle Forze armate o nelle formazioni non regolari, dei profughi dei territori di confine e dei profughi d'Africa, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernenti il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione o dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'esclusione dai limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233 ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, riguardanti la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento di concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante le norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visti il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945 e la legge 12 aprile 1949, n. 149, riguardanti il trattamento economico dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, contenente norme per l'attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni di modelli e di marchi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 luglio 1947, n. 1081, che modifica l'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, contenente le norme di attuazione del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni di modelli e di marchi;

Viste le note n. 38705/12106.2.16.16/1.3.1 e n. 72269/12106 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto rispettivamente in data 9 luglio 1949 e 21 febbraio 1950, con le quali è stato autorizzato questo Ministero a mettere a concorso per esame tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in ingegneria. Due posti saranno assegnati ai candidati che nella domanda di ammissione al concorso chiederanno di sostenere le prove di esame, di cui all'art. 8 del presente decreto, nelle discipline di « macchine » e « tecnologie »; il terzo sarà assegnato ai candidati che nella domanda di ammissione al concorso chiederanno di sostenere le prove, di cui al citato art. 8, nelle discipline di « elettrotecnica » e « comunicazioni elettriche ».

Al concorso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali) via Molise n. 2, e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il cognome, nome, paternità ed il recapito ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa. Debbono, inoltre, indicare esplicitamente se intendano sostenere le prove relative alle discipline di « macchine » e « tecnologie » oppure quelle relative alle discipline di « elettrotecnica » e « comunicazioni elettriche ».

I candidati debbono infine dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina ad esaminatore di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-1943, alla guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

d) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Inoltre il limite di 35 anni è elevato, a norma delle disposizioni in vigore, ad anni 39:

e) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione per gli invalidi civili e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

f) per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi.

Inoltre i limiti di età sono elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Il limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 e da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto limite assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato e per il personale non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale è bandito il concorso.

2. - Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

3. Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero, e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato.

4. Diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria. Qualora l'istituto presso il quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio, in carta legale e debitamente autenticato, sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale. Al diploma di laurea o al certificato provvisorio dovrà essere unito un certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami speciali dei corsi di studi superiori e negli esami di laurea.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato da un ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Ai fini della eventuale applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tali qualità dovranno produrre lo stato di famiglia da cui risulti che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato provvista di marca da bollo da L. 32 con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; in quest'ultimo caso dovrà dichiararlo nella domanda precisandone gli estremi.

10. Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, munito di marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio (copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare) debitamente regolarizzato e annotato delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

11. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 4, 8, 10 e 11 del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciata dal competente ufficio, con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i fogli successivi, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, debbono produrre anche un certificato dell'Amministrazione dal quale risulti espressamente che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del gruppo *A* del ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 6, 7 e 10 del precedente art. 3 quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 157 del 1936 del giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro, poi, che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i candidati ex combattenti dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Coloro che, invece, abbiano appartenuto o appartengano alla Marina o alla Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 3 luglio 1948, n. 27200, dello Stato Maggiore della Marina e 8 luglio 1948, n. 202860, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e i partigiani combattenti dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi in Africa orientale, o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi anche se assimilati o militarizzati in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i profughi dell'Africa italiana, i profughi delle zone di confine, nonchè i mutilati ed invalidi ed i congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra nonchè i feriti in combattimento dovranno provare tale loro qualità mediante la produzione dei relativi brevetti.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno presentare copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza.

I civili che abbiano riportato sanzioni di polizia per il motivo di cui sopra o siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tale loro qualifica mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1927, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono presentare prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina ad esaminatore di 4ª classe nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale secondo il programma allegato al presente decreto.

Prova scritta:

1) per i concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso hanno chiesto di sostenere le prove nelle discipline di « macchine » e « tecnologie », le prove verteranno sulle seguenti materie:

a) macchine;

b) tecnologie;

2) per i concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso hanno chiesto di sostenere le prove nelle discipline di « elettrotecnica » e « comunicazioni elettriche », le prove verteranno sulle seguenti materie:

a) elettrotecnica;

b) comunicazioni elettriche.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, e comprenderà, inoltre, una traduzione estemporanea dal francese di brani tecnici.

Il concorrente potrà chiedere, inoltre, nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue tedesca ed inglese.

La prova scritta delle lingue predette consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano tecnico.

Nella prova orale, che consisterà in una conversazione, i concorrenti dovranno dare prova di una conoscenza completa delle lingue.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, sarà composta:

da un consigliere di Stato, presidente; da due funzionari di grado non inferiore al 6° appartenenti ai ruoli di gruppo *A* del Ministero; da almeno quattro professori universitari.

Alla Commissione saranno aggregati non più di due professori esperti nelle lingue straniere.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9° di gruppo *A* del ruolo amministrativo.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno, dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa di lingue (comprendente l'orale e lo scritto) superata, la votazione complessiva di cui al comma precedente sarà aumentata fino ad un massimo di punti 2.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra secondo la lettera *e*), n. 1, del precedente art. 3, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1, dello stesso art. 3, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra figli di mutilati od invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, nonchè ai mutilati ed invalidi di guerra per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, agli invalidi civili per fatti di guerra, ai profughi delle zone di confine, ai profughi dell'Africa italiana, agli orfani dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e caduti civili per i fatti di guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio ed ai figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-

legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nella legge 18 agosto 1948, n. 1180, nel decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e nel decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Art. 14.

I vincitori saranno assunti in qualità di esaminatori di 4ª classe in prova nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale e conseguiranno la nòmina ad esaminatore di 4ª classe, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1950

p. *Il Ministro*: ZITNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1950
Registro Industria e commercio n. 5, foglio n. 145. — BRUNO

PROGRAMMA DI ESAME

MACCHINE.

Generalità e definizioni relative alle macchine a fluido, idrauliche e termiche, motrici ed operatrici. Macchine idrauliche motrici moderne. Ruota Pelton, turbine intubate e loro evoluzione. Turbina Kàplan. Macchine idrauliche operatrici. Turbo pompe, pompe alternative. Trasformatori e trasmettitori idraulici. Macchine operatrici a fluido gassoso. Compressori a volume. Compressori a turbina. Macchine termiche motrici. Motori a combustione interna. Motori a carburazione e motori ad iniezione a quattro ed a due tempi. Generatori di vapore. Accessori dei generatori di vapore. Motrici a vapore in genere. Motrici a vapore alternative. Turbine a vapore. Condensazione del vapore. Turbine a combustione interna.

TECNOLOGIE.

Elementi, composti e reazioni fondamentali della siderurgia. Minerali di ferro ed altri materiali utilizzabili come materie prime in siderurgia. Prodotti siderurgici e loro classificazione. Acciai comuni. Acciai speciali. Ghise ordinarie, ghise di qualità (ghise perlitiche) ghise speciali. Alto forno. Convertitore Bessemer. Convertitore Thomas. Processo Siemens-Martin. Fabbricazione degli acciai comuni e speciali al forno elettrico. Metalli e loro leghe. Trattamenti termici di ricottura, tempera e rinvenimento. Processi di cementazione. Forni fusori (a manica, a riverbero, a crogiolo, elettrici). Modelli e formatura. Operazioni che seguono la colata. Colata della ghisa in conchiglia. Colata centrifuga dei metalli. Colata per iniezione sotto pressione. Magli e presse. Lavorazione allo stampo. Laminazione. Trafilatùra. Fabbricazione dei tubi di ferro. Saldatura in genere e saldatura autogena in particolare. Cesoie. Punzonatrici. Torni. Trapani. Fresatrici. Seghe. Limatrici. Piallatrici. Stozzatrici. Rettificatrici. Affilatrici. Utensili per la lavorazione a mano e per quella meccanica.

ELETTROTECNICA.

Unità di misura elettriche. Dielettrici e condensatori. Corrente continua e sue leggi. Elettrolisi. Pile ed accumulatori. Magnetismo ed elettromagnetismo. Corrente alternata e circuiti ad essa relativi. Principali strumenti di misura. Dinamo e motori a corrente continua. Alternatori e motori a corrente alternata. Trasformatori. Convertitori e convertitrici. Regolatori di tensione. Organi di protezione. Cenni descrittivi di centrali idroelettriche e termo elettriche, di sottostazioni di trasformazione e conversione. Cenni sull'uso dell'energia elettrica per scopi di illuminazione, riscaldamento, trazione e propulsione.

COMUNICAZIONI ELETTRICHE.

Valvole termoioniche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici. Linee telefoniche e telegrafiche aeree. Cavi aerei, sotterranei e sottomarini. Pupinizzazione e krarupizzazione. Centrali amplificatrici. Principali apparati telegrafici. Telegrafia intracustica. Telegrafia armonica. Cenni sulla commutazione telefonica manuale e su quella automatica. Telefonia a frequenza vettrici su linee aeree e su linee in cavo. Principi e schemi di apparecchi-tipo radio telegrafici e radio telefonici, trasmittenti e riceventi. Aerei. Cenni sulla tecnica delle onde cortissime. Sistemi a fascio. Comunicazioni telefoniche a mezzo di ponti radio. Radiogonometria. Cenni sulla telefotografia e sulla televisione.

NB. — Dai programmi delle singole discipline, sia per le prove scritte che per quelle orali, sono esclusi i calcoli di progetto.

(1471)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 238;

Vista la legge 27 luglio 1949, n. 449;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza.

1. Storia del diritto romano: Ferrara;
2. Diritto civile: Camerino;
3. Diritto amministrativo: Catania;
4. Economia politica: Siena.

Facoltà di scienze politiche.

1. Storia dei trattati e politica internazionale: Firenze;
2. Diritto del lavoro: Perugia.

Facoltà di economia e commercio.

1. Ragioneria generale ed applicata: Catania;
2. Geografia economica: Bari;
3. Diritto commerciale: Venezia;
4. Lingua e letteratura inglese: Venezia.

Facoltà di lettere e filosofia.

1. Glottologia: Palermo;
2. Filosofia teoretica: Roma;
3. Storia della filosofia: Pavia;
4. Storia medioevale e moderna: Cagliari;
5. Letteratura italiana: Catania;
6. Storia medioevale: Milano;
7. Letteratura latina: Cagliari;
8. Lingua e letteratura francese: Pisa;
9. Lingua e letteratura albanese: Palermo;
10. Psicologia: Palermo;
11. Paleografia e diplomatica: Bologna.

Facoltà di magistero.

1. Lingua e letteratura tedesca: Cagliari;
2. Istituzioni di diritto pubblico e leg. scol.: Cagliari.

Facoltà di medicina e chirurgia.

1. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica: Bari;
2. Tisiologia: Milano;
3. Anatomia umana normale: Bari;
4. Anatomia e istologia patologica: Ferrara;
5. Clinica otorinolaringoiatrica: Padova;
6. Clinica ostetrica e ginecologica: Perugia;
7. Medicina legale e delle assicurazioni: Sassari;
8. Igiene: Sassari.

Facoltà di scienze.

1. Fisica teorica: Napoli;
2. Fisiologia generale: Messina;
3. Botanica: Camerino.

Facoltà di farmacia.

1. Chimica farmaceutica e tossicologica: Catania;
2. Fisica: Sassari.

Facoltà di ingegneria.

1. Costruzioni idrauliche: Bari;
2. Macchine: Bari;
3. Chimica industriale: Palermo;
4. Meccanica applicata alle macchine: Cagliari;
5. Arte mineraria: Cagliari;
6. Geologia applicata: Napoli;
7. Architettura e composizione architettonica: Napoli.

Facoltà di medicina veterinaria.

1. Ostetricia e ginecologia: Camerino;
2. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria: Messina.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta da bollo da L. 32 entro il 31 luglio 1950 corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro ai quali tale equiparazione è riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

8) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

9) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei esemplari;

10) elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, delle quali una soltanto dovrà essere completamente documentata.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), conformi alle leggi sul bollo e tutti di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso, devono essere legalizzati. Il documento di cui al n. 1) dovrà essere conforme alle leggi sul bollo e legalizzato.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6); deve invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 31 luglio 1950 gli interessati devono far pervenire separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto lavori pubblicati: in nessun caso sono accettati lavori dattiloscritti o in bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendano parte a più concorsi devono presentare, nel loro esclusivo interesse, le proprie pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande, i prescritti documenti e le pubblicazioni dopo il termine del 31 luglio 1950, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; nè saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

I concorrenti che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 31 luglio 1950, salvo a produrre i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 15 agosto successivo.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che sieno stati presentati presso altre Amministrazioni.

Roma, addì 6 aprile 1950

Il Ministro: GONELLA

(1480)

MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a ottantadue posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°, gruppo A) del ruolo tecnico dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti addì 19 agosto 1949, registro Interno n. 25, foglio n. 193, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a ottantadue posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 11 del regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a ottantadue posti di ufficiale permanente di 5ª classe dei vigili del fuoco (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi è così composta:

Presidente:

1. Berruti dott. Adalberto, consigliere di Stato.

Componenti:

2. Pièche gen. Giuseppe, direttore generale dei Servizi antincendi;
3. Felsani dott. ing. Agostino, ispettore superiore dei Servizi antincendi;
4. Di Ricco dott. ing. Guido, professore universitario;
5. Piermarini dott. ing. Osvaldo, ufficiale di 1ª classe, comandante di Corpo.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Luigi Pappalardo, consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1950

p. Il Ministro: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1950
Registro Interno n. 12, foglio n. 218

(1464)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a ventuno posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 31 maggio 1947.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto prefettizio in data 20 luglio 1947, n. 17945, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a ventuno posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 31 maggio 1947;

Vista la graduatoria compilata della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 4 marzo 1948, modificato con i successivi decreti dello stesso Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 settembre 1948, 4 aprile 1949, 17 giugno 1949, 9 settembre 1949 e 28 febbraio 1950;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui sopra:

1. Ricci dott. Giuseppe fu Biagio punti 110,43 su 150
2. Altieri dott. Cosimo fu Michele » 108,22 »
3. Giampaolo dott. Rocco fu Antonio » 106,72 »
4. Nigro dott. Antonio fu Alessandro » 103,34 »
5. Vaccaro dott. Giovanni fu Pietro » 85,64 »
6. Grande dott. Pasquale di Vincenzo » 84,41 »
7. Tedesco dott. Mario fu Giuseppe » 82,97 »
8. Renzullo dott. Pasquale di Carmelo » 80,90 »
9. Mongillo dott. Michele fu Antonio » 75,22 »
10. Coletta dott. Vincenzo fu Vincenzo » 74,97 »
11. Sciarrillo dott. Antonio fu Ciriaco » 74,80 »
12. Rossetti dott. Salvatore fu Domenicantonio » 74,44 »
13. Ciaccia dott. Francesco fu Matteo » 74,12 »
14. Lombardi dott. Alberto fu Nicola » 70,06 »
15. Tedeschi dott. Gennaro di Vincenzo » 70,01 »
16. Cavalluzzo dott. Angelo fu Alessandro » 68,66 »
17. Salvato dott. Guido di Alfonso » 67,47 »
18. Sala dott. Francesco fu Enrico » 65,92 »
19. Mancini dott. Nicasio fu Vincenzo » 65,86 »
20. Miraglia dott. Laureato fu Cosimo » 65,20 »
21. Grampone dott. Donato di Nicola » 65,17 »
22. Palombi dott. Alberto di Luigi » 64,17 »
23. Santoro dott. Nicola di Raffaele » 63,85 »
24. Antonelli dott. Pasquale fu Antonio » 62,76 »
25. Maione dott. Gabriele di Giuseppe » 62,03 »
26. Iadanza dott. Filippo di Luciano » 61 — »
27. Altieri dott. Gaetano fu Giuseppe » 60,29 »
28. Ricciardi dott. Antonio di Nicolangelo » 60,01 »
29. Antinozzi dott. Carlo di Annibale » 59,92 »
30. Pedicini dott. Francesco fu Alfonso » 56,62 »
31. Fanucci dott. Ubaldo di Adamo, nato il 21 dicembre 1920 » 56,25 »
32. Del Vecchio dott. Saverio di Vincenzo, nato il 12 agosto 1921 punti 56,25 su 150
33. Finelli dott. Raffaele fu Raffaele » 54,35 »
34. Lorenzelli dott. Luigi di Settimo » 53,51 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 25 marzo 1950

Il prefetto: DE SENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 10463 in data 25 marzo 1950, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per ventuno posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 31 maggio 1947, bandito con decreto prefettizio n. 17945 in data 20 luglio 1947;

Viste le domande prodotte dai concorrenti nelle quali sono state indicate le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno segnata:

1. Ricci dott. Giuseppe: San Marco dei Cavoti, condotta unica;
2. Altieri dott. Cosimo: Frasso Telesino, condotta unica
3. Giampaolo dott. Rocco: Cerreto Sannita, condotta unica;
4. Nigro dott. Antonio: Castelfranco in Miscano, condotta unica;
5. Vaccaro dott. Giovanni: Sant'Angelo a Cupolo, condotta unica;
6. Grande dott. Pasquale: Pietrelcina, condotta unica;
7. Tedesco dott. Mario: Sant'Agata dei Goti, condotta seconda;
8. Renzullo dott. Pasquale: Apice, condotta unica;
9. Mongillo dott. Michele: San Bartolomeo in Galdo, condotta seconda;
10. Coletta dott. Vincenzo: San Leucio del Sannio, condotta unica:
11. Sciarrillo dott. Antonio: Arpaia, consorziale con Forchia;
12. Ciaccia dott. Francesco: Pago Veiano, condotta unica;
13. Lombardi dott. Alberto: Buonalbergo, condotta unica;
14. Tedeschi dott. Gennaro: Torrecuso, condotta unica;
15. Cavalluzzo dott. Angelo: Sassinoro, condotta unica;
16. Salvato dott. Guido: Castelpagano, condotta unica;
17. Sala dott. Francesco: Tocco Caudio, condotta unica;
18. Mancini dott. Nicasio: Castelpoto, condotta unica;
19. Miraglia dott. Laureato: San Giorgio La Molara, condotta unica;
20. Palombi dott. Alberto: Molinara, condotta unica;
21. Santoro dott. Nicola: Baselice, condotta unica.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 25 marzo 1950

Il prefetto: DE SENA

(1414)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.